

Roma, 20/05/2025

Carissime/i

Tra le diverse novità normative relative alla somministrazione, l'art. 10 della legge 203/24 ha modificato l'art. 31, comma 1 del decreto legislativo 81/2015 eliminando la facoltà, in vigore fino al 30 giugno 2025, per gli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione, senza che ciò determinasse la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Di conseguenza, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la circolare prevede la costituzione in capo all'utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Attualmente sono più di 150.000 i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro e la maggioranza di questi ricadono probabilmente nella condizione di cui sopra, ovvero con una missione a termine e prossimi al raggiungimento dei 24 mesi. Seppur la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, prevede che i periodi precedenti al 12 gennaio 2025 non vengano considerati nel computo del limite dei 24 mesi, tale disposizione risulta comunque fragile dal punto di vista giuridico.

Pertanto, a fronte del mutato contesto normativo, riteniamo utile condividere con le strutture territoriali e regionali di FISTel e FeLSA alcune valutazioni. Tale disposizione rischia di ingenerare possibili conseguenze negative sull'occupazione, infatti, le imprese utilizzatrici che non procederanno immediatamente alla stabilizzazione di tutti i lavoratori somministrati, potrebbero essere indotti a procedere con fenomeni di turn over, ovvero interrompere i contratti di quei lavoratori con maggiore anzianità che si avvicinano ai 24 mesi e assumere nuovi lavoratori. Per scongiurare questa dinamica l'invito è quello di verificare la possibilità di procedere con degli accordi di contrattazione aziendale di prossimità (ex. Art. 8 legge 14 settembre 2011, n. 148) al fine di allargare l'arco temporale dei 24 mesi e di prevedere al contempo un percorso graduale di stabilizzazione dei lavoratori somministrati. In questo modo l'obiettivo che si prefigge di raggiungere è quello di una stabilizzazione senza contraccolpi negativi per il perimetro occupazionale dei lavoratori interessati.

Le strutture nazionali di FISTel e FeLSA sono a vostra disposizione per supportarvi nell'analisi e nella valutazione politico sindacale al fine di procedere in sinergia così come definito dal protocollo d'intesa dello scorso novembre 2024

Un caro saluto

Il Segretario Generale Nazionale Fistel Cisl
Alessandro Faraoni

Handwritten signature of Alessandro Faraoni in blue ink.

Il Segretario Generale Nazionale FeLSA
Daniel Zanda

Handwritten signature of Daniel Zanda in blue ink.